

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6916 del 27/12/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO. S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Forlì, Via Maglianella n. 23/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7121 del 22/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. **Autorizzazione** per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE**  
**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Considerato** che con D.G.P. n. 509-114492 del 11.12.2012 e s.m.i., avente validità fino al 31.12.2017, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B** di titolarità della ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**;

**Dato atto** che l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 509-114492 del 11.12.2012 e s.m.i. aveva una validità limitata a 5 anni in quanto nell'ambito della Conferenza Provinciale del 09.07.2012 relativamente agli aspetti urbanistici il Comune di Forlì aveva precisato che in attuazione dell'Accordo territoriale Ronco Bidente l'attività in oggetto era autorizzabile per una durata massima di 5 anni;

**Vista** la domanda pervenuta in data 22.08.2017, PGFC n. 12492/17, con cui la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** ha chiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

**Dato atto** che relativamente all'autorizzazione allo scarico, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico la ditta è in possesso di AUA adottata con determinazione n. 1946 del 01.07.2014, come modificata con DET-AMB-2017-6292 del 24.11.2017, comprensiva anche dell'impianto di lavorazione inerti per la produzione di sabbie ghiaia e stabilizzato presente nello stesso sito, pertanto il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto riguarda unicamente la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PGFC n. 12722 del 28.08.2017;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 03.11.2017, e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 16130 del 03.11.2017;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** in data 30.11.2017, acquisita al PGFC n. 17670 del 01.12.2017;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Visto** il parere del Comune di Forlì espresso in sede di Conferenza di Servizi del 20.12.2017 di seguito riportato:

*“La rappresentante del Comune di Forlì esprime parere di compatibilità urbanistica favorevole, analogamente a quanto già prodotto nel corso del procedimento di AUA, come sotto riportato:*

*“Si attesta che, nelle more dell'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale (PAE) al piano*

provinciale (PIAE 2014-2024), permane la conformità urbanistica nel sito attuale dell'attività summenzionata. Il presente parere ha validità di 24 mesi dalla data del rilascio dell'AUA”.

La rappresentante del Comune di Forlì precisa che tale parere di compatibilità urbanistica si riferisce esclusivamente alla planimetria presentata in integrazioni (Tavola 6) relativamente alle aree di deposito dei rifiuti (messa in riserva), delle MPS e dell'utilizzo esclusivo per i rifiuti del mulino REV GCR106, così come originariamente autorizzato. Pertanto il parere di compatibilità urbanistica non si riferisce alle ulteriori attività presenti nel sito in quanto non ricomprese nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.”;

**Ritenuto** pertanto che il suddetto parere di compatibilità urbanistica favorevole e temporaneo rilasciato dal Comune di Forlì sia sufficiente al fine del rinnovo dell'autorizzazione in oggetto per il tempo in esso indicato;

**Acquisita** nell'ambito della Conferenza del 20.12.2017 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, predisposta dal Servizio Territoriale di Arpae (PGFC n. 18959 del 21.12.2017);

**Dato atto** che la Conferenza nella seduta del 20.12.2017 ha espresso pertanto parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

**Visti** in particolare gli elaborati progettuali di seguito elencati acquisiti al PGFC n.17760 del 01.12.2017:

1. Manuale operativo Impianto di recupero e trattamento rifiuti, datato novembre 2017, versione 1.0, a firma del legale rappresentate della ditta;
2. Tav. Unica Ottobre 2017 – Rev. 4, scala 1:1000, a firma del legale rappresentante della ditta e dell'Ing. S. Riminucci;

**Acquisito** al PGFC n. 18958 del 21.12.2017, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

**Considerato** che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 20.12.2017, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

**Rilevato** che con il presente provvedimento è confermata la precedente potenzialità dell'impianto e che pertanto la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/03, **pari a 276.000,00 €**, non deve essere adeguata nell'importo ma unicamente aggiornata con riferimento alla validità del presente atto e al nuovo beneficiario Arpae;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

### DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/B**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni;
2. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)</b>
<b>A</b>	<b>010408</b> scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 <b>010413</b> rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 <b>101311</b> rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 <b>170101</b> cemento <b>170102</b> mattoni <b>170103</b> mattonelle e ceramiche <b>170107</b> miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106 <b>170802</b> materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 <b>170904</b> rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5-R13	10.300 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B)	<b>23.000 t/a</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alle righe A, B)
<b>B</b>	<b>170302</b> miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5-R13		

4. **la frantumazione dei rifiuti può avvenire esclusivamente con l'utilizzo del mulino REV GCR 106 n. matricola 11091 – anno 2007**. L'utilizzo di ulteriori mulini, anche in alternativa allo stesso, deve essere preventivamente assoggettato a procedura di screening;

5. l'impianto dovrà essere gestito conformemente alle procedure descritte nel Manuale operativo- Novembre 2017 e alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nella planimetria "Tav. Unica Ottobre 2017 – Rev. 4", acquisiti al PGFC n. 17670 del 01.12.2017;
6. i materiali derivanti dall'attività di recupero R5 per poter essere considerati m.p.s. devono presentare le seguenti caratteristiche:
  - 6.a)** l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **Riga A** della tabella sopra riportata dà origine ad una materia prima secondaria per l'edilizia se con **eluato del test di cessione** conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 e con **caratteristiche conformi all'allegato C** della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
  - 6.b)** il rifiuto di cui alla **Riga B** della tabella sopra riportata può dare origine a *materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate* se sottoposto all'attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e con **eluato conforme al test di cessione** secondo il metodo in allegato 3 al decreto stesso;
7. ogni lotto di materiale lavorato dovrà essere sottoposto a verifica di eco-compatibilità mediante test di cessione, come da allegato 3 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
8. qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche sopra descritte dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
9. **al fine di permettere una successiva corretta modalità di gestione dei materiali ottenuti, durante le fasi di stoccaggio, prima e dopo il trattamento, e quelle di frantumazione e macinazione, dovrà essere evitata ogni possibile commistione fra le attività di cui ai sopra descritti punti 6.a) e 6.b);**
10. nel caso di sospensione di emungimento dell'acqua dal Fiume Ronco, ad esempio a seguito di ordinanze per cause legate alla siccità, la ditta in oggetto dovrà dotarsi di contenitori atti a garantire un'indipendenza idrica pari ad un'autonomia di **almeno 8 ore lavorative**;
11. il sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata, dovrà essere sempre mantenuto efficiente; in caso di guasto all'impianto automatizzato ed in attesa della sua riparazione, la nebulizzazione dell'acqua dovrà essere effettuata manualmente;
12. dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa;
13. nel caso di deterioramento delle delimitazioni delle aree effettuate con pali e reti plastificate di colore arancione, le stesse dovranno essere sostituite e/o ripristinate, al fine di garantire la continuità della loro originaria funzione delimitativa;
14. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
15. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
16. per la tipologia di rifiuti con codice **CER 17 03 02** "*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*", si ritiene che venga trattato all'interno dell'impianto, **solo se accompagnato anche da certificato d'analisi** di cui all'art. 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i. fornito dal produttore stesso del rifiuto;
17. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
18. conservare per almeno 5 anni, dalla data di avvenuto conferimento e annotazione sul registro di carico/scarico dei rifiuti, le "Omologhe" di accettazione dei rifiuti EER definiti "*codici a specchio*" integrate con le relative analisi di classificazione, corredate dai verbali di campionamento,

periodicità delle omologhe, riferimento dei lotti di produzione, e quant'altro documento reso utile per la definizione del rifiuto;

19. conservare per almeno 5 anni, dalla data di mancato conferimento, documentazione attestante il "respingimento del carico di un rifiuto in ingresso all'impianto", garantendo una tracciabilità di tale operazione;
20. conservare per almeno 5 anni dalla data di produzione, la documentazione attestante le verifiche effettuate per determinare le caratteristiche delle MPS ottenute, in modo particolare degli "aggregati e riciclati" e della loro marcature CE; nel merito si rimanda a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in quanto tale competenza spetta al produttore dei materiali da costruzione; tale documentazione è resa sempre disponibile agli Organi di Controllo;
21. le MPS prodotte restano sottoposte al regime dei rifiuti, se non destinate in **modo effettivo ed oggettivo** all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
22. l'eventuale attività di lavorazione delle terre e rocce da scavo, definite come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017 e svolta presso l'impianto, non può coincidere con l'attività di gestione dei rifiuti, né con l'attività di lavorazione di materiali in natura;
23. nell'impianto devono essere sempre mantenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e da quelle per lo stoccaggio dei sottoprodotti di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06 e identificate con adeguata cartellonistica;
24. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate.
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 276.000,00 €**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**

25. **di precisare** che, conformemente al parere di conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Forlì riportato in premessa, la validità del presente provvedimento è fissata in **24 mesi dalla data di rilascio dell'AUA** adottata con determinazione n. 1946 del 01.07.2014, come modificata con DET-AMB-2017-6292 del 24.11.2017, e precisamente fino al **12.12.2019**;
26. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
27. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
28. alla **cessazione dell'attività** di messa in riserva e trattamento dei rifiuti inerti, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la sua destinazione urbanistica, la ditta dovrà provvedere ad effettuare gli interventi di ripristino ambientale, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- deve essere comunicata ad ARPAE e al Comune di Forlì la data di cessazione della attività di recupero rifiuti, nonché le date in cui la ditta effettuerà i lavori di smantellamento dell'impianto di frantumazione;
  - lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito dovrà avvenire conformemente a quanto previsto nella Convenzione con il Comune di Forlì del 10.05.1996, repertorio 11544, raccolta n. 4383, e nella Convenzione con il Comune di Forlì del 27.06.2002, repertorio 24309, raccolta n. 10264;
  - al termine delle operazioni di smantellamento dell'impianto e ripristino del sito dovrà essere inviata ad ARPAE e al Comune di Forlì una relazione dettagliata con la descrizione degli interventi effettuati.
29. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
30. **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
31. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
32. **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;
  - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;

33. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
34. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, al Servizio Territoriale di ARPAE Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune di Forlì e ad ATERSIR per il seguito di rispettiva competenza.

il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)  
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**